



**COMUNE DI AIDOMAGGIORE**  
**(PROVINCIA DI ORISTANO)**  
[www.comuneaidomaggiore.it](http://www.comuneaidomaggiore.it)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N° 20 del 23/09/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020, IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL' ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18</b>
-----------------	---

L'anno **Duemilaventi** addì **Ventitre** del mese di **Settembre**, alle ore **19:30**, in Aidomaggiore, in modalità telematica (videoconferenza, tramite whatsapp) convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **1<sup>a</sup>** convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1) Salaris Mariano	X	
2) Atzori Giovanni Antonio	X	
3) Barranca Antonella	X	
4) Carboni Mario		X
5) Marras Massimo	X	
6) Masia Maria Lussoria		X
7) Pala Maria Lourdes	X	
8) Viridis Simone	X	
9) Ziulu Raffaele		X

Assegnati N. 9

Presenti N. 6

Assenti N. 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – **Dott.ssa Isabella Miscali**, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Il Sindaco **Dott. Ing. MARIANO SALARIS**, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto;

Aprire la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 72 del 03/09/2020 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di Deliberazione N° 72 del 03/09/2020, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si sostanzia nel provvedimento che segue;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 N. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**DATO ATTO**, in particolare che i commi da 650 a 654 del testo vigente, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, dispongono che:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. *Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**CONSIDERATO CHE** l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 30 Settembre 2020;

**DATO ATTO** che l'art. 138, del D.L. 19 Maggio 2020, N. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 Aprile;

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

**PRESO ATTO** che si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

**RITENUTO**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da virus COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'Anno 2021;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 28/07/2015 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2015, e considerato che le stesse sono rimaste in vigore anche per gli anni successivi;

**VISTO** l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 N. 147, che testualmente recita:

*«Il Comune può deliberare, con proprio Regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.»*

**CONSIDERATO** che alcuni esercizi commerciali presenti nel territorio comunale hanno dovuto interrompere per un determinato periodo la propria attività, a causa dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19, e che ciò ha causato per loro un grave danno economico;

**RITENUTO** pertanto di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe, approvando per il solo anno 2020 una riduzione su base annua del ruolo, nella misura del 50%, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la propria attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. N. 504/1992 nella misura del 5% fissata dall'Amministrazione Provinciale di Oristano;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 07 del 14/07/2014;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, N. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**RICHIAMATA** la nota Prot. N. 4033 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle Delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 24 Giugno 1999;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO**, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con **N. 6** voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai **N. 6** Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE ED ACCETTARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

**2) DI APPROVARE** per l'Anno 2020, le tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) già adottate per l'Anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 28/07/2015 e confermate per gli anni successivi, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, N. 18;

**3) DI DARE ATTO** che verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI, approvando per il solo anno 2020 una riduzione su base annua del ruolo pari al 50% in favore di quelle utenze relative agli esercizi commerciali che hanno dovuto sospendere la propria attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19;

**4) DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. N. 504/1992 nella misura del 5 %, regolarmente fissata dall'Amministrazione Provinciale di Oristano;

**5) DI PROVVEDERE** entro la data del 31 Dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'Anno 2020, valutando la possibilità di ripartire in tre anni a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

**6) DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente Deliberazione, nei termini di legge previsti, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. N. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, come modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, N. 34, dando atto che l'efficacia della presente Deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

**7) DI PRENDERE ATTO CHE** sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

**8) DI DICHIARARE**, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere nel merito al fine di garantire in maniera celere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)**

---

## **ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 30/09/2020 al 15/10/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

**Aidomaggiore, 30/09/2020**

**Il Segretario Comunale  
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)**

**Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Aidomaggiore, 30/09/2020**

**Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Isabella Miscali)**